

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Circolare 17 giugno 1998, n. 3652

OGGETTO: Circolare n.2357 del 16/5/96 e successivi aggiornamenti .Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello.

Con circolare n.5923 del 27.12.96, con la quale sono state apportate modifiche alla precedente circolare n.2357 del 16.5.96, al quinto capoverso è stato previsto a carico dei soggetti aggiudicatari della gara l'obbligo di esibire, a partire dall'1.1.98, un certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45.000. Si puntualizza che l'organismo di certificazione deve essere accreditato ai sensi della norma EN 45.011 e, se utilizza laboratori od organismi di ispezione, questi ultimi devono essere accreditati rispettivamente ai sensi delle norme EN 45.001 ed EN 45.004.

Le procedure di certificazione di conformità del prodotto devono essere eseguite secondo il sistema n. 1 di cui all'allegato III della direttiva europea sui prodotti da costruzione n.89\106\CEE (punto 2 alinea i).

Per quanto attiene ai prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello, oggetto della presente circolare, la verifica di rispondenza dovrà essere effettuata rispetto ai requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dai Disciplinari tecnici emanati dal Ministero dei lavori pubblici e dal progetto di norma CEN prEN 12899-1 edizione giugno '97, limitatamente al punto 4 concernente dimensioni e tolleranze ed ai punti 6.3.2 e 6.3.3 concernenti la verifica di resistenza alla spinta orizzontale.

Nell'ambito dei parametri posti dalla normativa tecnica di settore così individuata, gli Enti appaltanti devono specificare nel capitolato gli ulteriori requisiti del prodotto rispondenti alle esigenze della singola commessa (ad esempio lo spessore del materiale costitutivo del supporto, gli attacchi e sostegni ecc.), nonché le caratteristiche di prodotto che esulano dalla stessa (ad esempio la planarità del segnale, il tipo di materiale costitutivo ecc.); la verifica sulla rispondenza del prodotto fornito alle specifiche tecniche suddette sarà effettuata secondo le clausole contrattuali.

Dalla certificazione di conformità dovranno risultare le norme alle quali si è fatto riferimento per la verifica di rispondenza.

La certificazione di conformità del prodotto non è necessaria laddove sia prevista una procedura di omologazione approvazione dello stesso.

Perquanto concerne la segnaletica orizzontale, in assenza allo stato attuale di una normativa cogente esaustiva, si ritiene opportuno in questa sede soprassedere alla regolamentazione della procedura di certificazione di conformità del prodotto, rinviandola ad una futura definizione del relativo assetto normativo.

Al fine di consentire alle imprese interessate di adeguarsi alle presenti direttive ed in considerazione altresì del fatto che il ritardo riscontrato nella definizione della normativa concernente le regole di certificazione non ha consentito fino ad oggi l'avvio delle procedure relative all'accreditamento degli Enti certificatori, gli Enti appaltanti avranno l'obbligo di richiedere la certificazione di conformità del prodotto rispondente ai criteri suindicati, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; sino a tale data sarà consentito alle ditte aggiudicatarie delle gare di presentare la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014 secondo quanto già previsto dalla circ. n. 5923 del 27.12.96; detta dichiarazione deve intendersi ammessa anche per le gare bandite a partire dall' 1.1.98.

Successive direttive potranno apportare integrazioni ai riferimenti normativi tecnici suindicati a fronte di eventuali sviluppi della normativa del settore. Le procedure di certificazione di conformità del prodotto dovranno essere condotte secondo le modalità prescritte dallo Schema di certificazione allegato alla presente direttiva.

IL MINISTRO
COSTA

ALLEGATO

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

1 Documenti di riferimento

D.L.vo 285/92 -Nuovo codice della strada DPR 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - Decreto Min LLPP31/03/95 - pr EN 12899-1 (ed. 06/97).

2 Definizioni

2.1 Segnaletica standard: I formati standard dei segnali sono quelli previsti dal comma 1 dell'art. 80 del DPR 495/92.

2.2 Segnaletica non standard: I formati non standard sono quelli previsti dal comma 7 dell'art. 80 del DPR 495/92.

3 Scopo e campo di applicazione

Il presente schema definisce le condizioni da soddisfare e le modalità di verifica che devono essere applicate da un Organismo di Certificazione (OdC) accreditato per il rilascio della certificazione di conformità di prodotto.

Questo documento definisce sia per i produttori che per gli OdC i parametri e i metodi di prova da rispettare per il rilascio della certificazione.

4 Informazioni e dati del produttore

Il produttore deve predisporre un piano della qualità del prodotto, prendendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

1 Tipo forma e formato della segnaletica (es. Segnale di pericolo, triangolare, normale)

2 Materiale utilizzato (pellicola, adesivo, pannello, supporto ,ecc.)

3 Calcolo e/o verifica strumentale della resistenza ai carichi distribuiti e concentrati

4 Controlli sul materiale in accettazione

5 Controllo del processo di produzione relativamente alle seguenti fasi:

- . Taglio della pellicola
- . Serigrafia della pellicola
- . Taglio e piega del supporto
- . Applicazione pellicola-supporto
- . Fissaggio (saldatura, ribattinatura, ecc.)

6 Controlli finali

7 Identificazione del prodotto

8 Movimentazione, stoccaggio, imballaggio, spedizione

Per ognuno dei punti sopra elencati il produttore deve indicare i criteri e le modalità applicative, oltre che il riferimento alle procedure/istruzioni operative, ai documenti operativi di registrazione e, per le operazioni di controllo, alle indicazioni delle apparecchiature utilizzate e delle frequenze di prova.

Per le attività non eseguite direttamente dal produttore ma da sub-fornitore, il produttore deve indicare le specifiche tecniche ed i relativi criteri di accettazione del materiale o servizio richiesto.

5 Requisiti specifici

5.1 Dimensioni

Le dimensioni del segnale finito, in tutte le sue caratteristiche, devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 80 del DPR 495/92 e successive modifiche.

5.2 Resistenza ai carichi orizzontali

5.2.1 Segnaletica standard

Il formato maggiore, a parità di caratteristiche costruttive, di ogni tipo di segnale, deve essere sottoposto alle prove di cui ai punti 6.3.2 e 6.3.3 della Norma CEN pr EN 12899-1. Il sistema di fissaggio, comprendente segnale, tiranti, bulloneria e palo deve essere definito e documentato nella configurazione con il numero minimo di sostegni necessari (il sistema di sostegno deve essere considerato rigido).

5.2.2 Segnaletica non standard

Il produttore deve effettuare le verifiche statiche sugli elementi costitutivi il segnale, considerando il segnale stesso sottoposto a carico uniformemente distribuito, equivalente almeno alla pressione cinetica esercitata sulla faccia utile da vento alla velocità di 150 km/h. Le verifiche, effettuate secondo le norme tecniche vigenti, devono essere sottoscritte da tecnico abilitato. Devono essere presi in considerazione i seguenti parametri:

- Spessore minimo del supporto
- Dimensioni minime delle strutture
- Dimensioni minime dei profili di rinforzo
- Distanza minima fra i profili di rinforzo
- Schema di assemblaggio comprendente il numero minimo di punti di fissaggio per m²
- Massima distanza fra i pali, se ne viene usato più di uno

Schema del sistema di rinforzo, se viene usato un solo palo; il produttore deve effettuare il calcolo statico del sistema che collega il segnale alla struttura di sostegno (i sostegni devono essere considerati rigidi)

5.3 Caratteristiche di visibilità dei segnali

Le caratteristiche di visibilità delle pellicole utilizzate nella costruzione dei segnali devono essere conformi alle specifiche del disciplinare tecnico di cui al DM LLPP in data 31/03/95.

Detta conformità deve essere dimostrata attraverso il certificato di conformità delle pellicole impiegate nel processo produttivo.

5.4 Adesività della pellicola

L'adesività della pellicola deve essere verificata sul segnale finito secondo le modalità previste al p.to 4.3 del disciplinare tecnico di cui al DM LLPP in data 31/03/95 nelle condizioni ambientali nel momento in cui vengono effettuate le verifiche.

6 Prove e controlli di conformità

Caratteristica	Metodo di prova	Compiti dell'OdC	Compiti del produttore
5.1 Dimensioni	Metodo di misurazione e tolleranze dimensionali secondo quanto previsto al punto 4 della pr EN 12899-1	L 'OdC deve verificare le caratteristiche dimensionali presso il produttore nel corso della visita iniziale di certificazione e nelle successive di sorveglianza (a cadenza almeno annuale) in base al seguente campionamento: • 3 esemplari scelti a caso per ogni formato standard di segnale • In caso di esito negativo anche su un solo esemplare, 3 esemplari dello stesso tipo	Il produttore deve verificare e registrare le caratteristiche dimensionali nel corso della produzione in base al seguente campionamento: • 1% sulla quantità complessiva di un lotto o commessa per ogni formato di segnale (minimo 1 esemplare)
5.2 Resistenza ai carichi orizzontali	Metodo di prova (per i segnali standard) e di calcolo (per i segnali non standard) secondo quanto previsto ai punti 6.3.2 e 6.3.3 della pr EN 12899-1 . Il livello minimo di accettabilità del segnale è quello corrispondente alla spinta esercitata dal vento alla velocità di 150 km/h	L 'OdC deve verificare i risultati delle prove effettuate da laboratori accreditati nel corso dell'iter di valutazione in base al seguente campionamento : • 3 esemplari scelti a caso per il più grande dei formati standard del segnale • In caso di esito negativo anche su un solo esemplare, 3 esemplari dello stesso tipo	il produttore deve garantire la costanza delle caratteristiche di tipo mediante la sorveglianza sulle caratteristiche dimensionali e sui materiali utilizzati (dati da verificare e registrare come sopra esposto)

5.3 Colorimetria	La prova colorimetrica deve essere effettuata sul segnale nuovo secondo il metodo definito nel cap. 3 del DM LLPP 31/03/95.	L'OdC deve verificare le certificazioni rilasciate dai produttori di pellicole inerenti l'accertamento dei livelli di qualità definiti nel cap. 1 del DM LLPP 31/03/95. L 'OdC deve inoltre verificare le caratteristiche colorimetriche presso il produttore nel corso della visita iniziale di certificazione e nelle successive di sorveglianza (a cadenza almeno annuale), avvalendosi eventualmente dello strumento di misura in dotazione al produttore, in base al seguente campionamento: • 3 esemplari scelti a caso per ogni formato standard di segnale • In caso di esito negativo anche su un solo esemplare, 3 esemplari dello stesso tipo	Il produttore deve: • Garantire la costanza delle caratteristiche di tipo mediante il mantenimento dei metodi di applicazione delle pellicole, in base a quanto dichiarato dal fornitore di tali pellicole sulle relative schede tecniche. • Verificare e registrare le caratteristiche colorimetriche nel corso della produzione in base al seguente campionamento: • 1% sulla quantità complessiva di un lotto o commessa per ogni tipo di segnale (minimo 1 esemplare)
5.4 Adesività	La prova di adesività deve essere effettuata sul segnale nuovo secondo il metodo definito nel paragrafo 4.3 del DM LLPP 31/03/95	L 'OdC deve verificare le certificazioni rilasciate dai produttori di pellicole inerenti l'accertamento dei livelli di qualità definiti nel cap. 1 del DM LLPP 31/03/95. L 'OdC deve inoltre verificare le caratteristiche di adesività presso il produttore nel corso della visita iniziale di certificazione in base al seguente campionamento: • 3 esemplari scelti a caso per ogni formato standard di segnale	Il produttore deve: • Garantire la costanza delle caratteristiche di tipo mediante il mantenimento dei metodi di applicazione delle pellicole, in base a quanto dichiarato dal fornitore di tali pellicole sulle relative schede tecniche. • Verificare e registrare le caratteristiche di adesività nel corso della produzione in base al seguente campionamento: • 1 esemplare per ogni

		• In caso di esito negativo anche su un solo esemplare, 3 esemplari dello stesso tipo Nelle successive visite di sorveglianza (a cadenza almeno annuale) l'OdC deve verificare le caratteristiche di adesività in base al seguente campionamento: • 3 esemplari scelti nell'ambito del campionamento mensile effettuato dal produttore, per almeno una tipologia di accoppiamento pellicola-supporto	mese di produzione per almeno una tipologia di accoppiamento pellicola-supporto. Gli esemplari dovranno essere catalogati ed identificati rispetto al lotto o commessa di riferimento e conservati a disposizione dell'OdC
--	--	---	--

7 Marcatura

Il produttore deve apporre sul retro di ogni segnale oltre a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 77 del DPR 495/92, nello stesso spazio previsto di cm² 200, il marchio dell'Organismo di certificazione ed il relativo numero del certificato di conformità di prodotto rilasciato.

Certificato di conformità

Il certificato di conformità deve contenere almeno le seguenti informazioni, in lingua italiana:

- Nome ed indirizzo dell'Organismo di certificazione
- Identificazione dell'accreditamento rilasciato all'OdC in conformità alla EN 45011
- Nome ed indirizzo della azienda produttrice di segnaletica e dei siti produttivi
- Tipo, forma e formato della segnaletica oggetto di certificazione comprendente l'indicazione del materiale utilizzato (supporto, spessore, tipo e classe della pellicola, adesivo, ecc.)
- Dichiarazione di conformità dell'Organismo di certificazione che richiami esplicitamente la circolare n. 3652 del 17.06.98 LLPP ed il presente schema di certificazione
- Periodo di validità della certificazione .